

PRESIDENTE. Prego l'onorevole proponente di dichiarare se il suo emendamento sia identico a quello svolto dal deputato Valerio e rigettato dalla Camera. Ove ciò fosse, non si potrebbe più riprodurre.

BRUNET. Il mio emendamento non è identico a quello testè accennato dal signor presidente.

PRESIDENTE. In tal caso le accordo la parola per isvolgere il suo emendamento.

BRUNET. Sul principio della seduta ho presentato al presidente un emendamento sul terzo articolo. Tale emendamento si raggrava sopra la materia cui riflette questo terzo articolo stesso.

In aggiunta all'articolo 2, il deputato Valerio aveva presentato un emendamento, nella cui discussione si trattò e si deliberò sulla materia stessa cui si riferisce l'emendamento da me proposto.

Qualora io dovessi svolgerne i motivi, non lo farei certo ripetendo quanto si disse riguardo all'emendamento Valerio, essendo io appoggiato ad altre ragioni. Tuttavia, siccome io scorgo che la Camera, votando sull'emendamento Valerio, avrebbe così implicitamente votato sopra una parte del mio, io perciò per quella parte lo ritiro.

Non ritiro poi la parte dell'emendamento stesso relativa a che nell'articolo 3 sia inserita la liberazione dalla privazione dei diritti civili, di cui è cenno nell'articolo 923 del Codice civile in favore dei religiosi congedati, e propongo che all'articolo 714 sia aggiunto l'articolo 923.

Non ritiro, come dissi, questa parte del mio emendamento, e prego la Camera a concedermi di esporne brevemente i motivi.

L'articolo 5, stabilendo l'annullamento dell'articolo 714 del Codice civile per riguardo alle persone che appartengono alle comunità da sopprimersi, è necessario il dar lettura di un tale articolo:

« Codice civile, articolo 714. I membri degli ordini monastici e delle corporazioni religiose regolari non possono, dopo l'emissione dei primi voti, ancorchè temporari, disporre per testamento.

« I medesimi non possono neppure ricevere per testamento, salvo modiche pensioni vitalizie a titolo di livello. »

Con questo articolo è ridonato ai religiosi congedati il diritto di poter disporre e di poter ricevere per testamento.

Stando alla disposizione dell'articolo 5, ne viene per conseguenza che un religioso potrà ricevere e tramandare per testamento, mentre sarebbe privo dei diritti per quanto riguarda alle successioni intestate.

Il Codice civile ha diviso in due parti le disposizioni relative alla privazione del diritto di succedere nei monaci.

Nell'articolo 714 li ha privati delle successioni testamentarie.

Nell'articolo 923 li ha privati delle successioni intestate.

Ora, dacchè nel progetto in discussione trattasi di ridonare fino ad un certo punto i diritti civili ai monaci compresi nel decreto di soppressione, pare che, dando loro i diritti relativi alle successioni testamentarie, si debba pure concedere loro quelli relativi alle successioni intestate.

Nè il progetto ministeriale nè quello della Commissione provvedono a questa circostanza; cosicchè, qualora uno di questi articoli fosse adottato come si scorge proposto, ne nascerebbe, nella parte delle nostre leggi relativa a tali successioni, una vera confusione.

In fatto di leggi che determinano diritti civili di successioni ove si trovano molti interessi a contatto, è indispensabile che questi diritti siano ben definiti. Nè si può supporre che in

una questione, quando la legge determina precisamente che i diritti ridonati sono quelli enumerati in un certo e determinato articolo, si possa sottintendere che debbano essere ridonati i diritti indicati in altro articolo, tuttochè sembri ciò essere cosa ragionevole e consentanea alle supposte intenzioni del legislatore.

La legge facendosi in modo che il solo diritto di succedere per testamento si trovi sancito, nessuna regola, nessun principio di diritto potrebbe ammettere che si debba estendere alle successioni *ab intestato*.

Sarà cosa meno regolare, meno esatta, ma tuttavia dovrà sussistere secondo i termini coi quali ebbe forma di legge.

Sono persuaso che nè il Ministero nè la Commissione non ebbero intenzione di dare ai religiosi soppressi la sola facoltà di succedere per testamento, ma quella pur anche di succedere e tramandare per successione *ab intestato*, e così liberarli dal disposto dell'articolo 923 del Codice civile.

Credo che l'onorevole relatore troverà opportuna tale proposta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Vorrebbe aggiungere l'articolo 923?

BRUNET. L'articolo 923 è il seguente:

« Riguardo ai membri degli ordini monastici e delle corporazioni religiose, sì regolari che secolari, la loro capacità od incapacità di raccogliere o rivendicare le successioni intestate, è regolata colle norme stesse prescritte per le successioni e disposizioni testamentarie dagli articoli 714, 715 e 716. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'articolo 3 del progetto porterebbe la dichiarazione che non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 714 del Codice civile. Ora questa dichiarazione involve necessariamente anche quella che non sia applicabile l'articolo 923 dello stesso Codice, poichè questo articolo altro non fa che riferirsi all'altro 714, e così si esprime:

« Riguardo ai membri degli ordini monastici e delle corporazioni religiose, sì regolari che secolari, la loro capacità od incapacità di raccogliere o rivendicare le successioni intestate, è regolata colle norme stesse prescritte per le successioni e disposizioni testamentarie negli articoli 714, 715 e 716. »

Dunque, se in forza del presente progetto le persone appartenenti alle comunità sopresse si sottraggono all'applicazione dell'articolo 714, vengono di necessità ed implicitamente sottratte anche all'articolo 923 che a quello si riferisce. Del resto, per me non ho alcuna difficoltà, se si crede più conveniente onde togliere qualsiasi ombra di dubbio, di aggiungere espressamente l'indicazione anche dell'articolo 923, sebbene io creda che sia perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

CADORNA C., relatore. La Commissione ha pure creduto che fosse compresa nella disposizione dell'articolo 714 anche quella del 923; ma, del resto, non ha nessuna difficoltà di spiegare ciò più chiaramente citando anche l'articolo 923.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Si potrebbe dire: « negli articoli 714 e 923. »

PRESIDENTE. L'onorevole Brunet accetterebbe questo emendamento?

BRUNET. Lo accetto, mentre con questo si aderisce alla mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Je m'étais réservé de prendre la parole sur la